



# Responsabilità Civile

Di comune accordo tra le parti si conviene che la presente appendice deroga e sostituisce completamente il modello R.C. MOD. RCG 2 – ED 12/2001 e che la stessa forma parte integrante della presente polizza

## INDICE APPENDICE

Definizioni .....	3
Condizioni generali di assicurazione .....	4
Condizioni particolari di responsabilità civile.....	9
Massimali e precisazioni 1 e 2 .....	11

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini si attribuisce il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Associato:** ogni persona cui L'Azione Cattolica Italiana ha conferito la qualità di Associato tramite la tessera e l'incasso della quota associativa;

**Cattolica:** CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. A R.L. ;

**Contraente:** A.C.I. – AZIONE CATTOLICA ITALIANA

**Premio:** la somma dovuta dal contraente a Cattolica;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Indennizzo:** la somma dovuta da Cattolica in caso di sinistro;

**Franchigia:** la parte di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Scoperto:** la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato;

**Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## Art. 1 – Oggetto del contratto

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante agli assicurati durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto dell'Ente Contraente, come meglio specificato al successivo art. 11.

## Art. 2 – Durata, effetto e proroga del contratto

Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data della sottoscrizione dello stesso e ha effetto dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2006, semprechè sia stato pagato il premio; in caso contrario ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

**In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. e pervenuta all'altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato per la durata di un anno e così successivamente.**

## Art. 3 – Premio

I premi sono dovuti in misura annuale indipendentemente dalla data di tesseramento.

## Art. 4 – Regolazione e pagamento del premio

All'atto della sottoscrizione il Contraente versa un premio minimo lordo annuo anticipato determinato sulla base di un numero di 300.000 Associati.

Detto premio, calcolato sul numero di Associati sopra indicati, **costituisce premio minimo di polizza comunque dovuto a Cattolica.**

Il premio anticipato sarà rateizzato trimestralmente nel seguente modo:

- al 31/12;
- al 31/03;
- al 30/06;
- al 30/09;

di ciascun anno.

Il premio è determinato per il periodo di un anno ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento rateale.

**Il premio provvisorio calcolato come sopra indicato è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo (12 mesi), secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio. Il premio di regolazione verrà conteggiato per interi periodi annuali o frazioni di esso.**

**Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o dalla minor durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto a Cattolica i dati consuntivi necessari per la determinazione della regolazione premio in base ai criteri stabiliti in polizza.**

**Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte di Cattolica, fermo quanto disposto relativamente al premio minimo annuo lordo.**

**Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Cattolica può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo annuo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per Cattolica di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.**

**Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, Cattolica, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

**Qualora all'atto della regolazione annuale, il premio consuntivo risulti maggiore di oltre il doppio rispetto a quello anticipato, quest'ultimo viene aumentato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.**

**Cattolica ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti necessari e le documentazioni probatorie in suo possesso.**

**Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario:**

- sul conto corrente intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop. sul c/c n°7386 acceso presso il Credito Bergamasco (coordinate bancarie ABI 03336 - CAB 11700 - CIN J);
- oppure sul conto corrente di agenzia autorizzato da Cattolica.

#### **Art. 5 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 120 gg dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata a.r. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso Cattolica rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

#### **Art. 6 - Competenza territoriale**

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente contratto nei rapporti tra contraente e Cattolica è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria di Roma.

#### **Art. 7 - Altre assicurazioni**

Resta convenuto che la validità delle garanzie fornite da Cattolica a favore degli assicurati non è infirmata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni con Cattolica e/o con altre società.

#### **Art. 8 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

#### **Art. 9 - Rinvio alla norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.

#### **Art. 10 – Termini di mora**

I termini per il pagamento delle rate di premio annuali successive alla prima si intendono fissati in 30 giorni.

# CONDIZIONI GENERALI RESPONSABILITÀ CIVILE

## GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

### Art. 11 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

Cattolica si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative, per:

- Morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose.

L'assicurazione comprende l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccezionato) e vale sia che gli Assicurati agiscano nella loro qualità di proprietari sia che operino quali esercenti, conduttori, gestori o committenti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare agli assicurati da fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere.

Si conviene tra le parti che i singoli Associati sono considerati terzi tra loro nonché rispetto al Contraente.

Il Contraente non è considerato terzo rispetto ai singoli Associati.

### Art.12 – Identificazione degli assicurati

Ai fini della presente assicurazione si conviene tra le parti di attribuire la qualifica di assicurato ai seguenti soggetti:

- L'Azione Cattolica Italiana e le sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche;
- gli Associati nell'ambito della partecipazione a tutte le attività e le manifestazioni previste dallo statuto dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative;

### Art. 13 - Estensioni di garanzia

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile derivante agli Assicurati:

1. dalla proprietà e/o conduzione e/o locazione dei fabbricati di proprietà del contraente o ad esso locati;
2. dall'esercizio di bar, sale da gioco e simili;
3. dalla proprietà e/o detenzione e/o uso di impianti e attrezzature, anche sportive;
4. dalla proprietà e/o esistenza di cartelli e insegne di qualsiasi genere;
5. dall'esercizio di cinema/teatri, aperti anche al pubblico;
6. dall'esercizio di case di soggiorno, campi scuola, campeggi e/o colonie marine o montane, inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati;
7. dalla organizzazione e gestione di attività e manifestazioni musicali; organizzazione di gite, anche in montagna, pellegrinaggi in genere;
8. dall'organizzazione e svolgimento di sagre e feste, inclusa l'attività di montaggio e smontaggio di stands, impianti e attrezzature; qualora dette operazioni siano svolte da ditte esterne, la garanzia sarà operante a favore del Contraente quale committente dei lavori;

### Art. 14 Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

Relativamente all'organizzazione di gite e pellegrinaggi in genere la garanzia si intende estesa a tutto il mondo con esclusione di U.S.A. e Canada.

## Art. 15 Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

### I. Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- il coniuge, in genitori e i figli dell'Assicurato;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

### II. La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

#### a) da proprietà o uso di:

1. veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
2. natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
3. aeromobili;
4. veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

#### b) conseguenti a:

1. inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
2. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3. alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

#### c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

#### d) alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;

#### e) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

#### f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni e alle cose trasportate sui mezzi stessi;

#### g) alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione dei lavori;

#### h) a condutture ed impianti sotterranei;

#### i) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;

#### j) da furto;

#### k) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

#### l) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute o possedute;

#### m) cagionati da :

1. prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;
2. opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedano spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
3. operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;

#### n) derivanti da proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

#### o) derivanti da:

1. detenzione o impiego di esplosivi;
2. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive;

#### p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi.

#### q) derivanti da :

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

#### r) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

### **Art. 16 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

Cattolica assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Cattolica ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Cattolica le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Cattolica non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 17 - Pluralità di assicurati**

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

## **ESTENSIONE DI GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

### **Art. 18 Oggetto della garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O)**

Cattolica si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e dell'art. 13 del D.lgs 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124 e del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio.

La garanzia R.C.O., vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222. La presente estensione di garanzia si intende operante per i dipendenti e gli altri prestatori di lavoro dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche

### **Art. 19 Estensione territoriale (R.C.O)**

La garanzia R.C.O. vale per il mondo intero.

### **Art. 20 Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.**

La garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro non copre la responsabilità per i danni :

- a) conseguenti a malattie professionali;
- b) verificatisi in connessione con la detenzione, il possesso o l'impiego di esplosivi;
- c) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici) ovvero di produzione, detenzione, possesso ed uso di sostanze radioattive.
- d) derivanti da :
  - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
  - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- e) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE** (sempre operanti)

### **C.P. 1) Danni cagionati da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)**

La garanzia R.C.T. di cui all'oggetto della presente polizza, è estesa ai danni cagionati a terzi, escluso l'assicurato, da parte dei prestatori di lavoro temporaneo.

### **C.P. 2) Infortuni subiti da prestatori di lavoro temporaneo (Lavoro interinale L.196/97)**

La garanzia R.C.O. di cui al presente contratto è estesa anche nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso l'assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro in base a quanto disposto dall' Art. 18 lett. a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui, invece, l'I.N.A.I.L. esercitasse l'azione surrogatoria ex art. 1916 del Codice Civile, fermo quanto disposto all'Art. 18 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di considerare terzi i prestatori di lavoro temporaneo per gli infortuni da questi subiti nello svolgimento dell'attività descritta in polizza.

### **C.P. 3) Danni a mezzi sotto carico o scarico**

A parziale deroga dell'art. 15, lett. f), delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

### **C.P. 4) Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 15 lett. p) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo di assicurazione.

### **C.P. 5) R.C. personale**

Cattolica si obbliga a tenere indenni, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro attività a favore del Contraente:

1. Personale dipendente del Contraente; prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24 giugno 1997 n° 196 e successive modifiche; prestatori di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della Legge 8 agosto 1995 n° 335 e successive modifiche; prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche. La presente estensione di garanzia si intende operante per i dipendenti e gli altri prestatori di lavoro dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche.
  2. Volontari che prestano servizio a favore dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche in base alla legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del Servizio Civile Nazionale).
  3. Volontari non associati che prestano la propria opera a favore del dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche limitatamente alle attività previste all'art. 2 - estensioni di garanzia - punti 6, 7 e 8;
  4. Sacerdoti e religiosi limitatamente all'attività svolta a favore dell'Azione Cattolica Italiana e delle sue strutture associative come da statuto e atti normativi diocesani in vigore e successive modifiche.
- I soggetti indicati ai punti 2, 3 e 4 sono considerati terzi rispetto al Contraente e agli Assicurati nonché terzi tra di loro.

**C.P. 6) R.C. del committente ai sensi del D.Lgs. 494/96**

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96.

**C.P. 7) Danni da incendio**

In deroga all'art. 15 lett. 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

La presente estensione di garanzia è prestata con un limite di indennizzo per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa pari al 20% del massimale di polizza.

**C.P.8) R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore**

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti compresi eventuali lavoratori parasubordinati ed interinali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili . La presente garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

**C.P. 9) Franchigia per danni a cose**

La presente assicurazione è prestata con una franchigia di € 125 per tutti i sinistri che abbiano come conseguenza danni a cose. Restano ferme le maggiori franchigie e/o minimi scoperti previsti dalle condizioni generali

## ***MASSIMALI***

La garanzia R.C.T. di cui alla presente assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 1.500.000 = per sinistro, con il limite di:
- € 1.500.000 = per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali;
- € 1.500.000 = per danni a cose.

La garanzia R.C.O. di cui alla presente assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 1.000.000 = per sinistro, con il limite di:
- € 1.000.000 = per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali.

Si conviene che il massimale di € 1.500.000 rappresenterà la massima esposizione per la Società per ogni sinistro;

### ***PRECISAZIONE 1***

A maggior chiarimento delle Condizioni Generali di Assicurazione si precisa che in caso di danni provocati da minorenni durante lo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente, la presente assicurazione è operante esclusivamente per la responsabilità derivante ai soggetti indicati all'art. 12 e alla C.P. 5. Rimane pertanto esclusa la responsabilità di persone diverse da quelle sopraindicate.

### ***PRECISAZIONE 2***

Si conviene tra le parti di precisare che tra le attività istituzionali del Contraente, oggetto della presente assicurazione, si intendono espressamente comprese le attività dei seguenti soggetti:

- Fondazione ***“ISTITUTO PER LA STORIA DELL’AZIONE CATTOLICA E DEL MOVIMENTO CATTOLICO IN ITALIA ‘PAOLO VI’ “;***
- Fondazione ***“ISTITUTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE DELLA PACE ‘GIUSEPPE TONIOLO’ “***
- Fondazione ***“ISTITUTO PER LO STUDIO DEI PROBLEMI SOCIALI E POLITICI ‘VITTORIO BACHELET’“.***

Si conviene che la garanzia RCO di cui all'art. 18 della presente assicurazione si intende operante anche per i dipendenti delle fondazioni sopraindicate.